


# Cassa integrazione in deroga per emergenza COVID-19

Art. 22 comma 1 decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 Circ. n. 48 del 28/03/2020



### Il decreto Salva Italia: emergenza COVID-19

II DECRETO SALVA ITALIA pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17/03/2020 ha introdotto nuove disposizioni per la **Cassa Integrazione** in deroga in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19



La prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la cosiddetta "zona rossa" (decreto legge 2 marzo 2020 n,9, circ. 38/2020).



# La Cig in deroga per emergenza epidemiologica da COVID –19

Le Regioni e
Province autonome
possono
riconoscere
trattamenti di CIG
in deroga per la
durata della
sospensione del
rapporto di lavoro

MAX 9 settimane

#### Non possono chiedere la CIG in deroga

- I datori di lavoro che hanno accesso agli strumenti ordinari con causale COVID-19
  - CIGO
  - Assegno ordinario FIS
  - Assegno ordinario Fondi di Solidarietà
- 2. I Datori di lavoro domestico



# Aziende che possono chiedere la Cig in deroga COVID - 19

#### Possono chiedere la CIG in deroga

- 1. Tutti i datori di lavoro del settore privato che non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale *COVID-19* 
  - Sono compresi datori di lavoro dei seguenti settori
    - Settore agricolo
    - Pesca
    - Terzo settore
- 2. Gli enti religiosi civilmente riconosciuti

Possono chiedere la CIG in deroga anche le aziende che hanno diritto solo alla CIGS (es. aziende del commercio e agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti)



#### Quali sono i lavoratori interessati

- Possono usufruire della CIG in deroga tutti i lavoratori impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 alle dipendenze della azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020
- Sono compresi anche i lavoratori intermittenti\*
  nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in
  base alla media dei 12 mesi precedenti
- NON È RICHIESTA ALCUNA ANZIANITÀ di effettivo lavoro



\* art. 13 -18 decreto legislativo 81/2015, circ. INPS n. 41/2006



#### Quali sono i lavoratori interessati



Possibile il ricorso alla CIG in deroga anche per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo, se l'azienda non può chiedere la tutela ordinaria per avere fatto ricorso al numero massimo annuo di giornate fruibili



#### Caratteristiche della misura


- Oltre all'indennità economica, sono riconosciute ai beneficiari del trattamento la contribuzione figurativa e gli oneri accessori (ANF) ove spettanti
- Lavoratori del settore agricolo: per le ore di riduzione o sospensione dell'attività nei limiti previsti, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
- L'eventuale presenza di **ferie pregresse** non è ostativa all'accoglimento dell'istanza di CIG in deroga

Messaggio INPS 3777/2019

- Trattandosi di un evento non evitabile (EONE), le aziende non devono versare il contributo addizionale
- In caso di proroghe dei trattamenti di CIG in deroga non si applica la riduzione in percentuale della relativa misura

# **AZIENDE**

#### Il flusso di processo



31/03/2020

CIG in deroga - Covid 19

8



#### La presentazione della domanda

#### **AZIENDE**

Stipulano accordo sindacale Presentano domanda in Regione o prov. Aut.

- I datori di lavoro con dimensioni aziendali fino a 5 dipendenti sono esonerati dall'accordo
- Gli altri datori di lavoro devono raggiungere un accordo con le OO.SS. anche per via telematica
- È sufficiente la procedura di informazione consultazione ed esame congiunto (art. 19 comma 2 del decreto)



- Le domande di accesso alla prestazione devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e alle province autonome interessate
- Fanno eccezione le aziende PLURILOCALIZZATE



# Potestà concessoria delle Regioni

#### REGIONE

Istruisce le domanda ed emana decreti concessori Invia le domande decretate ad INPS tramite SIP

- Le Regioni effettuano l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande
- Provvedono alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge
  - Il trattamento puo essere concesso solo a pagamento diretto da parte dell'INPS



- Le Regioni inviano all'INPS, entro 48 ore dall'adozione, il decreto di concessione e la lista dei beneficiari (modello SR100).
- La trasmissione avviene tramite il Sistema Informativo dei Percettori mediante utilizzo del Flusso B
- Deve essere indicato il numero di decreto convenzionale 33193



## INPS: verifica dei limiti di spesa

INPS

Preleva le domande e monitora la spesa

- L'INPS verifica il rispetto dei limiti di spesa fornendo i risultati dell'attività al Ministero del Lavoro e alle Regioni e province autonome.
  - Al superamento del limite di spesa, anche in via prospettica, non si potranno più emettere provvedimenti concessori

- Le schede di monitoraggio riporteranno le stime dell'impegnato di CIG in deroga
- Se un'autorizzazione è conclusa, la stima verrà sostituita dalla spesa effettiva

Ore autorizzate per costo medio 2020 = € 8,10

Il trattamento di CIG in deroga è riconosciuto per un periodo massimo di nove settimane e fino ad un importo massimo di € 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020 da ripartire tra Regioni e Province autonome interessate



# Autorizzazione ed erogazione

#### **AZIENDE**

Ricevono autorizzazione e Inviano il modello SR41

Il modello SR41 contiene i dati per la liquidazione della prestazione ai singoli beneficiari e deve essere inviato ENTRO 6 – MESI DALLA FINE DEL PERIODO DI PAGA

In caso contrario il pagamento resta a carico del datore di lavoro

In corso alla scadenza del termine di durata della concessione

In corso alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento se successivo

Il provvedimento di autorizzazione al pagamento deve essere notificato al datore di lavoro via PEC

**INPS** 

Emette autorizzazione al pagamento e la notifica alle aziende

Eroga la prestazione



#### Risorse finanziarie

- Il trattamento di CIG in deroga, comprensivo di contribuzione figurativa e relativi oneri accessori, è riconosciuto fino ad un importo massimo pari a 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020.
- Tali risorse sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 24 marzo 2020, è stato assegnato e ripartito l'importo di 1.293,2 milioni di euro, come prima quota parte delle risorse per l'anno 2020.



# Ripartizione risorse



Prima ripartizione delle risorse tra Regioni e Province autonome

decreto del 24 marzo 2020

Abruzzo 31.661 1,21% 39.054.640,00   Basilicata 78.558 3,02% 101.645.520,00   Calabria 204.718 7,86% 110.956.560,00   Campania 223.383 8,58% 24.958.760,00   Emilia Romagna 50.164 11,17% 32.071.360,00   Lazio 64.635 2,48% 198.376.880,00   Liguria 399.417 15,34% 32.071.360,00   Liguria 66.558 2,56% 6.207.360,00   Marche 12.473 0,48% 82.506.160,00   Molise 166.042 6,38% 13.966.560,00   Piemonte 28.097 1,08% 82.506.160,00   Piemonte 28.097 1,08% 82.506.160,00   Prov.aut. Bolzano Prov.aut. Bolzano Prov.auton, Trento 214.692 8,24% 32.847.280,00   Sardegna 217.604 8,36% 32.847.280,00   Sardegna 217.604 8,36% 84.704.600,00   Sardegna 170.451 6,55% 20.044.600,00   Sardegna 40.439 1,55% 3.233.000,00   Valle dAosta 199.554 7,66% 1.293.200.000,0	Regione	trattamenti ordinari di	Quota (%)	27.157.200,00
2,603.832	Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Prov.aut. Bolzano Prov.auton, Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria	54.801 31.661 78.558 204.718 223.383 50.164 290.944 64.635 399.417 66.558 12.473 166.042 28.097 17.086 214.692 66.136 217.604 170.45 40.43 6.41	1,21% 3,02% 7,86% 8,58% 1,93% 11,17% 2,48% 15,34% 2,56% 0,48% 6,38% 1,08% 0,66% 8,24% 2,54% 8,36% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55%	15.647.720,00 39.054.640,00 101.645.520,00 110.956.560,00 24.958.760,00 144.450.440,00 32.071.360,00 198.376.880,00 33.105.920,00 6.207.360,00 82.506.160,00 13.966.560,00 8.535.120,00 106.559.680,00 32.847.280,00 108.111.520,00 84.704.600,00 20.044.600,00 99.059.120,00
Totale complessivo	Monato	2.603.8	32 100,50	-



## Aziende plurilocalizzate

 La CIG in deroga per le aziende con più unità produttive site in cinque o più Regioni o Province autonome viene concessa con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

> Le aziende con più unità produttive site in meno di cinque Regioni o Province autonome presentano domanda di CIG in deroga presso le Regioni dove hanno sede le singole unità produttive